



488/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79317 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Di Dio.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha contestato il provvedimento del 23/12/2020 di recupero dell'indebito pensionistico di € 7.339,94, sulla pensione ai superstiti n. 70306308, chiesta con la domanda del 06.01.2018, per

superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti. Ha eccepito la decadenza del resistente, richiamando l'art. 52, comma 2, legge n. 88 del 1989 e l'art. 13, comma 1, Legge n. 412 del 1991.

Ha, quindi, rappresentato l'assenza del dolo, in quanto tutti i redditi erano stati comunicati nella domanda di pensione, e ha evidenziato che il recupero è stato disposto con atto notificato nel 2021 ma la verifica riguarda i redditi anno 2017. Ha concluso chiedendo di dichiarare non dovuto l'importo di € 7.339,94, con condanna del resistente alla restituzione delle somme trattenute, con vittoria di spese e competenze con distrazione a favore del procuratore antistatario; in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione del fascicolo amministrativo e, ove necessario, la nomina del Ctu.

Con comparsa di costituzione l'Inps ha rappresentato che la normativa in materia di superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti prevede un onere di comunicazione dei redditi in capo al pensionato e che non assume alcun rilievo la buona fede del percettore delle somme. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con l'ordinanza n. 140/2023 è stato chiesto alle parti di

depositare documentazione ed è stata fissata l'udienza del 10/04/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota l'INPS ha depositato il fascicolo amministrativo

Con nota la ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi modello 730/2018 e con memoria ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 23/10/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Michela Di Benedetto per delega per la ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli per l'Inps si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

La procedura di recupero dell'indebitato deriva dal superamento dei limiti di cumulabilità tra pensione e redditi di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, il cui art. 1, comma 41, dispone, tra l'altro, che *"gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*. Con la sentenza n. 4/2008 le Sezioni riunite hanno chiarito che *"in materia di*

recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429" e che non trova applicazione l'art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973. La suddetta pronuncia ha precisato che il decorso del tempo non consuma il potere dell'INPS di procedere al recupero, ma, oltre il termine annuale previsto dalla legge, spetta al giudice di merito valutare se l'indebito sia o meno ripetibile. Occorre, poi, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza contabile che esclude la possibilità di applicare nel presente giudizio pensionistico l'art. 52 della legge n.88/1989 e l'art. 13 della legge 412/1991, in quanto relativi all'indebito previdenziale/assistenziale della gestione privata INPS, di competenza del Giudice del Lavoro (Corte conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sent. n. 50/2019).

L'art. 15 del decreto legge n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali

di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati".

Ciò posto, alla luce delle considerazioni che precedono, non è fondata l'eccezione di decadenza dedotta dalla ricorrente.

Nel merito, si rileva che in sede di domanda di pensione di reversibilità la ricorrente ha indicato i redditi anno 2016 impegnandosi a comunicare eventuali variazioni e che nel 2017 il reddito

risultante dal 730/2018 è superiore a quello indicato nella suddetta domanda.

In tal contesto, tenuto conto che era onere della ricorrente comunicare al resistente la variazione del reddito e dell'esiguo intervallo temporale intercorrente tra la presentazione del modello 730/2018 e la nota di recupero, ricorso è rigettato. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di lite, quantificate in € 500,00, a favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alle spese di lite, quantificate in € 500,00, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.10.2024

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA